

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1967

Il Ministro: Bosco

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1967
Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 27*

(8320)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1967.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Piacenza, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Papa Fulvio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Munari dott. Franco, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ceschi geom. capo Fernando, rappresentante del Genio civile;

Malchiodi rag. Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Belli per. agr. Pietro, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Roda Carlo, Cerri Ugo, Debè Carlo, Galluzzi Luigi, Undilli Luigi, Armenti Salvatore e Procida Salvatore, rappresentanti dei lavoratori;

Calzarossa Lusardi cav. rag. Carlo, Carboni perito agr. Albino, Chiesa rag. Riccardo, Maffi rag. Ferruccio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Soressi Gualtiero, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1967

Il Ministro: Bosco

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1967
Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 28*

(8318)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1967.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa Consorzio di Levizzano, con sede in Baiso (Reggio Emilia).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;